



COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di Arezzo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 15.01.2009 I.E.

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE D.L. 223/2006 CONVERTITO CON L. 248/2006 - INDIRIZZI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI SULLO SVILUPPO DEL TERRITORIO IN FUNZIONE DELL' INSERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL' ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 28/2005

L'anno DUEMILANOVE a questo dì QUINDICI mese di GENNAIO alle 15,30 nel civico palazzo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge e riunita in numero legale sotto la presidenza del Sindaco GIORGIO VALENTINI, come segue:

	Presenti	Assenti
1) ROSSI GIOVANNI	X	
2) GALLI CHIARA	X	
3) GRASSI MORENO	X	
4) D'ELIA PAOLO	X	
5) ACCIAI NADIA	X	
6) MANTOVANI EMILIO	X	

	6	0

E con la partecipazione del *Segretario Generale Dr. GIACOMO SANTI* incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.



COMUNE DI MONTEVARCHI
(Provincia di Arezzo)

Parere sulla proposta di deliberazione

Argomento da iscriverne al punto 9 del registro generale delle deliberazioni del G.C.
all'o.d.g. nella seduta del 15/01/2009

OGGETTO:

Adeguamento delle attività di vendita di quotidiani e periodici ai principi di liberalizzazione previsti dalla normativa statale D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006- Indirizzi operativi per la predisposizione di un documento di analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di stampa quotidiana e periodica sulla base dei criteri di cui all'art. 27 della legge regionale 28/2005.

Parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000



Settore Affari Generali e Organizzazione
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Francesca Barucci

IL DIRIGENTE
AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
Dott.ssa **FRANCESCA BARUCCI**

li 15/01/2009

LA GIUNTA

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Montevarchi ha avviato da tempo un percorso di liberalizzazione e semplificazione attraverso la rilettura, a seguito delle recenti riforme amministrative anche di derivazione comunitaria, del complesso quadro normativo che attribuisce le competenze all'Amministrazione locale;

Considerato in particolare che con l'approvazione del il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

Considerato che con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
- f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006, obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: "Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro";

Considerato che si ritiene, per giurisprudenza costante, che un eventuale contrasto della normativa nazionale o regionale con le norme del Trattato istitutivo della Comunità Europea comporta la legittima disapplicazione della normativa nazionale o regionale;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 successivamente modificata dalla legge regionale 5 giugno n. 34 2007 contenente "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

- Visti gli artt 111bis della stessa legge regionale i quali prevedono l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di stampa quotidiana e periodica;

- Visto in particolare l'art. 113 comma 3 della legge regionale il quale prevede:

"Dalla data di cui all'articolo 111 bis, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:

a) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);

b) gli articoli 28, commi 17 e 30, comma 5 del d.lgs. 114/1998”;

Visti gli articoli 27 e 28 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 successivamente modificato dalla legge regionale 5 giugno n. 34 2007 aventi ad oggetto gli Indirizzi regionali e la Programmazione comunale in materia di vendita di stampa quotidiana e periodica;

Considerato che gli indirizzi individuati all'articolo 27 sono i seguenti:

- a) articolazione equilibrata del sistema di vendita, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore;
- c) incremento della distribuzione nelle zone carenti di servizio, con particolare attenzione ai centri minori ed alle aree montane e rurali;
- d) salvaguardia dei livelli quantitativi e qualitativi di occupazione del settore;
- e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio;
- f) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

Visto che gli indirizzi di cui all'art. 27 devono essere armonizzati e letti alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione previsti dalla normativa statale indicata in premessa a tutela della libertà di concorrenza del mercato;

Considerato che il presente atto si riferisce alle attività di stampa quotidiana e periodica da svolgersi su area privata o in immobile privato considerando che l'Amministrazione comunale si riserva di valutare, con successivo atto, in conformità agli articoli 27 e 28 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28, l'opportunità di avviare procedimenti ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la concessione del suolo pubblico per l'esercizio di tale tipo di attività in riferimento alle diverse parti del territorio;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'art. 29, comma 2, della legge 241/1990 il quale dispone: “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”;

Visto l'interesse comune manifestato dalle Amministrazioni di Bucine, Cavriglia, Monteverchi, San Giovanni V.no, Terranova Bracciolini, in relazione alla possibilità di svolgere in modo congiunto la consultazione con i Sindacati e le Associazioni di categoria del settore ed alla opportunità di definire un testo congiunto e coordinato;

Dato atto che nelle date del 9 e 30 giugno 2008 e 15 ottobre 2008 si sono svolti gli incontri con le associazioni di categoria e le parti sociali nell'ambito dei quali sono state illustrate le scelte politico-

amministrative e le problematiche tecnico-giuridiche relative ad un aggiornamento della regolamentazione locale che tenesse conto delle novità introdotte dal d.l. 223/2006 e dalla legge 248/2006 e dalla legge regionale 28/2005;

Preso atto delle note pervenute al Comune di Montevarchi inoltrate da SI.NA.GI in data 16/07/2008 prot. n. 27888 e in data 4/12/2008 prot. n. 46010 e delle osservazioni inoltrate da SNAG in data 4/12/2008 prot. n. 46005 e delle osservazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria e con le parti sociali;

Considerato inoltre la recente sentenza del Consiglio di Stato del 9 dicembre 2008 n. 6060 nella quale si ribadisce l'indirizzo sostenuto dall'Amministrazione ritenendo che il sistema attuale è orientato alla piena liberalizzazione dei settori economici e che il D.L. 223/2006 non si applica al solo commercio e somministrazione ma è norma che esprime un PRINCIPIO PIU' AMPIO e che in questo ambito vi rientrano senz'altro le edicole...;

Dato atto che è intenzione delle amministrazioni di Bucine, Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni V.no, Terranova Bracciolini, raggiungere un livello di qualità omogeneo su tutto il territorio in oggetto e sottolineare l'esigenza di semplificazione amministrativa attuata mediante la valorizzazione delle forme di autocertificazione e di dichiarazione di inizio di attività;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente Affari Generali e Organizzazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

-di dare indirizzo al Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione del Territorio e al Dirigente Affari Generali e Organizzazione di predisporre un documento di "Analisi sullo sviluppo del territorio in funzione dell'inserimento di nuovi esercizi di stampa quotidiana e periodica, individuando gli indirizzi che l'Amministrazione intende fornire come supporto agli imprenditori, in relazione alle diverse parti del territorio, sotto il profilo socio economico e di espansione urbanistica, armonizzando gli indirizzi di cui all'art. 27 della legge regionale 28/2005, con i nuovi principi di liberalizzazione previsti dalla normativa statale indicata in premessa a tutela della libertà di concorrenza del mercato;

- di considerare, in conformità ai nuovi principi di liberalizzazione previsti dalla normativa statale a tutela della libertà di concorrenza del mercato, le attività di vendita di quotidiani e periodici non più soggetta a parametri numerici, distanze e altre barriere di accesso al mercato;

- di prendere atto che i principi di liberalizzazione indicati nel presente atto sono cogenti dall'entrata in vigore del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006;

- di ritenere, sulla base di quanto sopra, la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della dichiarazione di inizio di attività ad efficacia immediata;

- di ritenere presupposto per l'esercizio delle attività in oggetto il rispetto della legge 13/89, della normativa edilizia anche sotto il profilo igienico sanitario, in relazione alle superfici dei locali al rapporto aereo illuminante alle altezze, e in relazione ad un eventuale obbligo degli standards (parcheggi);
- di dare atto che la presente delibera si riferisce alle attività di stampa quotidiana e periodica da svolgersi su area privata o in immobile privato considerando che l'Amministrazione comunale si riserva di valutare, con successivo atto, in conformità agli articoli 27 e 28 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28, l'opportunità di avviare procedimenti ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la concessione del suolo pubblico per l'esercizio di tale tipo di attività in riferimento alle diverse parti del territorio;
- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
f.to GIORGIO VALENTINI



Il Segretario Generale
f.to Dr. Santi Giacomo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, sulla relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il **20 GEN. 2009** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

20 GEN. 2009



IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giacomo Santi

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

20 GEN. 2009



IL SEGRETARIO
Dr. Giacomo Santi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.LGS n.267 del 18 Agosto 2000 essendo decorso il termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione

Montevarchi, li

11 FEB. 2009



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giacomo Santi

Per copia conforme ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giacomo Santi

COMUNE DI MONTEVARCHI

N. 62 R.P. REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale delegato dal Segretario Comunale certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo

Comune dal giorno **20 GEN. 2009** giorno **04 FEB. 2009** compiuta senza seguito di reclami od opposizioni.

Montevarchi, li **10 FEB. 2009**

IL MESSO COMUNALE
Alberto Venturi
MESSO COMUNALE
VENTURI ALBERTO

